

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-3654 del 16/07/2018                                                                           |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA RIGHI GERMANO SNC DI RIGHI MASSIMO E GIORGIO DI BORETTO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-3809 del 16/07/2018                                                                          |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                       |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                            |

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11376/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"RIGHI GERMANO SNC DI RIGHI MASSIMO E GIORGIO" - Boretto.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"RIGHI GERMANO SNC DI RIGHI MASSIMO E GIORGIO"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Boretto - Via Pasubio n.14/16/18** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **lavorazione e produzione manufatti in cemento**, acquisita agli atti di ARPAE al PGRE/3227 del 29/03/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.229 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 286/2005;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto prot.n.PGRE/2016/3810 acquisito in data 13/04/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Boretto con atto n.prot.2647 del 03/04/2017 acquisito al protocollo di Arpae con PGRE/2017/3970 in data 04/04/2017;

Visto il nulla osta del Comune di Boretto, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e smi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, acquisito in data 22/06/2017 con prot. PGRE/2017/7475 ed il parere di IRETI prot. n. RT006604-2017-P del 28/04/2017 ivi allegato;

Visto il nulla osta del Comune di Boretto, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e smi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, acquisito in data 13/07/2018 con prot. PGRE/2018/9069 ed il parere di IRETI prot. n. RT0018347-2017-P del 15/11/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**RIGHI GERMANO SNC DI RIGHI MASSIMO E GIORGIO**" ubicato nel comune di **Boretto - Via Pasubio n.14/16/18** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.                                          |
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06                    |
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 286/2005 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico                                                                                 |

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3–Scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 286/2005;**

- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte dell Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto devono essere comunicate all’Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza del presente atto all’interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**RIGHI GERMANO SNC DI RIGHI MASSIMO E GIORGIO**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione e produzione manufatti in cemento** negli impianti ubicato in Comune di **Boretto - Via Pasubio n.14/16/18**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – 2 – SFIATO SILOS CEMENTO  
EMISSIONE N.3 – ASPIRAZIONE POLVERI LEVIGATURA CLS

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza                        | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)               | Inquinanti             | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE        |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| E1-E2           | SFIATO SILOS CEMENTO               | 1000 Cad.       | Oltre il colmo del tetto | 30 minuti/volta ogni 45 gg | Materiale particellare | < 10                    | (*)<br>(**) |
| E3              | ASPIRAZIONE POLVERI LEVIGATURA CLS | 14200           | Oltre il colmo del tetto | 2                          | Materiale particellare | < 10                    |             |

(\*) Per tale emissione, visti il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e degli autocontrolli periodici.

(\*\*) Gli sfiati dei silos di stoccaggio cemento che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Qualora, in ambiente esterno, vengano effettuati cumuli di stoccaggio delle materie prime la Ditta è tenuta a:

- limitare la velocità degli automezzi di trasporto all'interno del piazzale;
- effettuare una umidificazione/bagnatura periodica della viabilità interna dello stabilimento, dei cumuli di stoccaggio delle materie prime ed eventualmente, in caso di sollevamento di polveri, nelle fasi di carico/scarico;
- effettuare la pulizia con motoscopa aspirante o sistema analogo dei percorsi sia interni che di accesso/uscita con cadenza settimanale e/o comunque ogni qualvolta, per condizioni metereologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.3.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/3227 del 29/03/2016.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.**

- Lo scarico oggetto del presente allegato, indicato con la sigla P1 in planimetria, risulta costituito da acque di risciacquo attrezzature classificate come acque reflue industriali.
- L'impianto di trattamento è costituito da vasche di accumulo e successivo sedimentatore.
- L'approvvigionamento idrico è da pozzo per un quantitativo medio di 500 litri/giorno, di cui la maggior parte, circa 400 litri vengono utilizzati per la produzione del calcestruzzo ed il restante quantitativo per i servizi igienici e le attività di lavaggio che originano lo scarico oggetto del presente allegato.
- Sono presenti altri due punti di scarico recapitanti in pubblica fognatura, indicati in planimetria, rispettivamente, con la sigla P2 le acque reflue domestiche dell'insediamento produttivo, sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione e non oggetto di autorizzazione e con la sigla P3 le acque di prima pioggia oggetto dell'Allegato 3.

**Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.000 m<sup>3</sup>.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di

- evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
  13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**Allegato 3 - Scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 286/2005.**

- Lo scarico oggetto del presente allegato, indicato con la sigla P3 in planimetria, risulta costituito da acque di prima pioggia insistenti sui piazzali.
- L'impianto di trattamento è costituito da vasca di sedimentazione.
- Sono presenti altri due punti di scarico recapitanti in pubblica fognatura, indicati in planimetria, rispettivamente, con la sigla P2 le acque reflue domestiche dell'insediamento produttivo, sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione e non oggetto di autorizzazione e con la sigla P1 le acque reflue industriali oggetto del precedente Allegato 2.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dei piazzali deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato e dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere, salvo permessi straordinari concessi.
5. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
6. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, dovranno essere mantenuti e puliti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
7. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

#### **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal tecnico competente in acustica ambientale risulta che l'attività svolta rispetta i limiti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**